

BOZZE DI STAMPA

2 agosto 2022

N. 1

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
21 giugno 2022, n. 73, recante misure urgenti in materia di
semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro,
Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e
sociali (2681)**

EMENDAMENTI (al testo del decreto-legge)

Art. 3

3.1

DE BERTOLDI, CALANDRINI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, l'articolo 21-*bis* è soppresso.».

3.2

DE BERTOLDI, CALANDRINI

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6.1. All'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 dicembre 2001, n. 292, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

"1-*bis*. I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all'articolo 9-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con la legge 21 giugno 2017, n. 96 e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno dell'anno di presentazione della dichiarazione ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, effettuano i predetti versamenti entro il 20 luglio dell'anno di presentazione della dichiarazione.

1-*ter*. Le disposizioni di cui al comma 1-*bis* si applicano, oltre che ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché quelli che applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti indicati nel medesimo comma 1-*bis*."

b) al comma 2, le parole: "di cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "di cui ai commi 1, 1-*bis* e 1-*ter*".»

3.3

DE BERTOLDI, CALANDRINI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6.1. All'articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per i termini di versamento dell'imposta sul valore relativa agli acquisti in inversione contabile soggetti ad imposta

sono applicabili, se ritenute più favorevoli, le disposizioni dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999 n. 542."».

3.4

DE BERTOLDI, CALANDRINI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6.1. All'articolo 13, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, le parole: "a novanta giorni" sono sostituite con le seguenti: "al termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo"».,

3.0.1

DE BERTOLDI, CALANDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3.1.

(Abolizione della trasmissione dei dati delle liquidazioni periodiche)

1. In considerazione dell'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica, le disposizioni di cui all'articolo 21-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono abrogate a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022.».

Art. 8

8.1

DE BERTOLDI, CALANDRINI

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) le parole "diversi dalle micro-imprese di cui all'articolo 2435-ter del codice civile, che" sono sostituite dalle seguenti: "diversi dalle micro-imprese di cui all'articolo 2435-ter del codice civile che non hanno optato per la redazione del bilancio in forma ordinaria o abbreviata, i quali" .».

Art. 10

10.1

DE BERTOLDI, CALANDRINI

Al comma 1, lettera e), capoverso «4-octies», sopprimere le seguenti parole: «per due periodi d'imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell'arco temporale di due anni a partire dalla cessazione del precedente contratto».

Art. 11

11.1

DE BERTOLDI, CALANDRINI

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) all'articolo 3, comma 3, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché i professionisti di cui alla norma UNI 11511 certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, già abilitati ai

sensi dell'art. 63 del Decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973 n. 600;"».

11.0.1

DE BERTOLDI, CALANDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Neutralità fiscale delle operazioni di riorganizzazione delle attività di lavoro autonomo)

1. Le operazioni di riorganizzazione delle attività di lavoro autonomo che comportano la continuazione sotto forma di società tra professionisti dell'attività svolta in forma individuale, associata o di società semplice o alle operazioni inverse non costituiscono realizzo né distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni del soggetto dante causa, comprese quelle relative ai crediti e alle rimanenze e il valore di avviamento, della clientela o di elementi immateriali comunque riferibili all'attività artistica o professionale.

2. Il regime dell'imposta sostitutiva di cui al comma 2-ter dell'articolo 176 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, può essere applicato, con le modalità, le condizioni e i termini ivi stabiliti, anche dal soggetto avente causa delle medesime operazioni di riorganizzazione delle attività di lavoro autonomo indicate nel comma 1 per ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio a seguito di tali operazioni.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche alle operazioni di riorganizzazione delle attività di lavoro autonomo ivi indicate poste in essere tra esercenti arti e professioni di cui all'articolo 53 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni e società semplici di cui all'articolo 5 del medesimo Testo Unico.

4. Con decreto del ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono adottate le disposizioni di attuazione del presente articolo.

5. Le disposizioni dei commi 1 e 3 hanno valore di norma di interpretazione autentica.»

11.0.2

DE BERTOLDI, CALANDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Regime opzionale di determinazione secondo il criterio di cassa del reddito delle società tra professionisti)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 66, dopo il comma 5, sono aggiunti, in fine, i seguenti:

"5-bis. Le società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 costituite sotto forma di società in nome collettivo e in accomandita semplice che, secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, applicano il regime di contabilità ordinaria, anche per opzione, possono optare per la determinazione del reddito d'impresa secondo le disposizioni del presente articolo.

5-ter. L'opzione di cui al comma 5-bis è vincolante per almeno un triennio. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime prescelto, l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata.

Nel caso di opzione, al fine di evitare salti o duplicazioni d'imposizione, i ricavi e le spese sostenute che, ancorché di competenza del periodo in cui il reddito è stato determinato in base alle regole del regime ordinario, non hanno concorso a formare il reddito imponibile del periodo assumono rilevanza nei periodi d'imposta successivi nel corso dei quali si verificano i presupposti previsti dal regime opzionale; viceversa, i ricavi e le spese che, in base alle regole del regime ordinario, hanno già concorso a formare il reddito non assumono rilevanza nella determinazione del reddito dei periodi d'imposta successivi in cui si applica il regime opzionale, ancorché si verificano i presupposti previsti da quest'ultimo regime. Corrispondenti criteri si applicano per l'ipotesi inversa di passaggio dal regime opzionale a quello ordinario.";

b) all'articolo 81, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Le società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 costituite sotto forma di società di capitali e di società

cooperative possono esercitare l'opzione di cui al comma 5-bis dell'articolo 66."

2. Alle attività professionali prestate dalle società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 si applica il contributo soggettivo e il contributo integrativo previsto dalle norme legislative che regolano la Cassa di previdenza di categoria cui ciascun socio professionista fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale. Il contributo integrativo dovrà essere versato pro quota alle rispettive Casse secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono adottate le disposizioni di attuazione del presente articolo.»

Art. 12

12.1

DE BERTOLDI, CALANDRINI

Al comma 1, capoverso «3-bis.», apportare le seguenti modificazioni:

1. *sostituire le parole: «1° luglio 2022» con le seguenti: «1° gennaio 2023»;*

2. *sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro il mese successivo del trimestre di riferimento in relazione al ricevimento dei documenti comprovanti l'operazione o al momento di effettuazione delle operazioni.»

Conseguentemente, all'articolo 13, comma 1, sostituire le parole: «1° luglio 2022» con le seguenti: «1° gennaio 2023».

Art. 15

15.0.1

DE BERTOLDI, CALANDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis

(Semplificazioni in materia di compensazioni di crediti fiscali)

1. All'articolo 10, comma 1, lettera a), n. 7, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le parole: "5.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "50.000 euro".»

Art. 16

16.0.1

DE BERTOLDI, CALANDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

1. Il punto 2 della tabella delle Tariffe dell'imposta sugli intrattenimenti di cui all'Allegato A al decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, è soppresso.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 11 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

Art. 19

19.1

DE BERTOLDI, CALANDRINI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e il terzo periodo è sostituito dal seguente: "La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta."».

19.0.1

DE BERTOLDI, CALANDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Semplificazione in materia di versamento IMU)

1. All'articolo 1, comma 765, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: "A tal fine, ciascun comune provvede a inviare al soggetto passivo il modello di pagamento, opportunamente precompilato sulla base dei dati in proprio possesso."».

2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, da adottare entro il 31 dicembre 2022, sono stabilite le modalità attuative del comma 1.»

Art. 21

21.0.1

DE BERTOLDI, CALANDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Innalzamento del limite degli importi iscritti a ruolo ai fini del divieto di compensazione dei crediti d'imposta erariali)

1. All'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2020, n. 122, le parole: "millecinquecento euro", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "tremila euro".»

21.0.2

DE BERTOLDI, CALANDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Semplificazione dei procedimenti per impianti di generazione distribuita)

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 52, comma 2:

1) alla lettera a), le parole: "non superiore a 20 kW" sono sostituite dalle seguenti: "inferiore a 50 kW";

2) dopo la lettera g), è aggiunta la seguente: "g-bis) prodotta da unità di micro-cogenerazione ad alto rendimento, comunque azionata, con potenza nominale inferiore a 50 kWe";

b) all'articolo 52, comma 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi della normativa vigente in materia, con potenza disponibile inferiore a 50 kW, consumata dalle imprese di autoproduzione in locali e luoghi diversi dalle abitazioni;"

c) all'articolo 63, comma 3, dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti:

"b-bis) officine di produzione, per uso proprio, azionate da fonti rinnovabili con potenza pari o superiore a 20 kW e inferiore a 50 kW: 125 euro;

b-ter) officine di produzione, a scopo commerciale, azionate da fonti rinnovabili con potenza pari o superiore a 20 kW e inferiore a 50 kW: 175 euro;

b-quater) officine di produzione, per uso proprio, azionate da impianti di cogenerazione ad alto rendimento con potenza inferiore a 50 kW: 225 euro;

b-quinquies) officine di produzione, a scopo commerciale, azionate da impianti di cogenerazione ad alto rendimento con potenza inferiore a 50 kW: 275 euro."».

Art. 22

22.0.1

DE BERTOLDI, CALANDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis

(Abrogazione del meccanismo di inversione contabile per il settore edile)

1. All'articolo 17, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le lettere a) e a-ter) sono soppresse.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica alle operazioni effettuate a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»

22.0.2

DE BERTOLDI, CALANDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis

(Soppressione del meccanismo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto sulle operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri enti e società)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) l'articolo 17-ter è abrogato;
- b) all'articolo 30, terzo comma, lettera a), le parole ", nonché a norma dell'articolo 17-ter" sono soppresse.

2. L'articolo 1, comma 633 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è abrogato.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»

22.0.3

DE BERTOLDI, CALANDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Semplificazioni in materia di contabilità di magazzino)

1. Al decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, all'articolo 5, comma 14-*quater*, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole: "5,164 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "10,328 milioni";
 - b) le parole: "1,1 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "2,2 milioni di euro".»
-

Art. 23

23.1

DE BERTOLDI, CALANDRINI

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8.1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 200, dopo le parole: "per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE)", sono aggiunte le seguenti: "disponibile anche nella traduzione in lingua italiana effettuata su licenza e con approvazione dell'OCSE";

b) al comma 201, dopo le parole: "per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE)", sono aggiunte le seguenti: "disponibile anche nella traduzione in lingua italiana effettuata su licenza e con approvazione dell'OCSE".»

23.0.1

DE BERTOLDI, CALANDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Disposizioni transitorie in materia di principi di redazione del bilancio)

1. Le società di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, operanti nel settore del ciclo idrico integrato, e le società calcistiche professionistiche, nella predisposizione dei bilanci in corso al 31 dicembre 2021 e non ancora approvati, valutano le voci e la prospettiva della continuazione dell'attività di cui all'articolo 2423-bis, primo comma, numero 1), del codice civile non tenendo conto delle incertezze e degli effetti derivanti dai fatti successivi alla data di chiusura del bilancio riconducibili agli aumenti del costo dell'energia elettrica e alle conseguenze economiche negative del conflitto bellico.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 38-*quater* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.»

Art. 24

24.1

DE BERTOLDI, CALANDRINI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Al comma 6 dell'articolo 9-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

"b-*bis*) dei soggetti che esercitano, in ogni forma di società cooperativa, trasporto di passeggeri per vie d'acque interne con codice attività 50.30.00."»

Art. 26-*bis*

26-*bis*.0.1

DE BERTOLDI, CALANDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-*ter*

1. Al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole: "possono destinare" sono sostituite dalle seguenti: "destinano";

b) all'articolo 18, comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Fino al quinto periodo d'imposta successivo all'autorizzazione di cui al

comma 9, le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano anche alle somme investite nel capitale delle società che hanno acquisito la qualifica di impresa sociale successivamente all'entrata in vigore del presente decreto.»

26-bis.0.2

DE BERTOLDI, CALANDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-ter.

(Semplificazione dell'obbligo di indicazione dei dati relativi a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva)

1. All'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il comma 125-*bis*, è abrogato;
 - b) ai commi 125-*ter*, 125-*quater*, 125-*quinqüies* le parole: "ai commi 125 e 125-*bis*", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "al comma 125";
 - c) al comma 127 le parole: ", 125-*bis*" sono soppresse.»
-

Art. 35-*bis*

35-*bis*.0.1

DE BERTOLDI, CALANDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 35-ter.

(Tassazione agroenergia)

1. L'articolo 1, comma 423, della legge n. 266 del 2005 e successive modificazioni ed integrazioni si interpreta nel senso che il coefficiente di redditività del 25 per cento, per la determinazione del reddito ai fini IRPEF ed IRES, va applicato all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a

registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, limitatamente alla quota parte della tariffa fissa omnicomprensiva, di cui all'articolo 3, comma 2, del D.M. 18 dicembre 2008, determinata in base ai prezzi medi mensili per zona di mercato resi noti dal GSE per ogni KWh di energia ceduta ovvero in base al prezzo medio di cessione dell'energia elettrica determinato dall'Autorità di regolazione per energia reti ed ambiente (ARERA), in attuazione dell'articolo 19 del D.M. 6 luglio 2012.

2. La disposizione di cui al comma 1 costituisce norma di interpretazione autentica ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.»

Art. 36

36.1

DE BERTOLDI, CALANDRINI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni in materia di erogazione dell'indennità una tantum di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, sono estese ai lavoratori svantaggiati delle cooperative sociali di inserimento lavorativo (tipo b) di cui agli articoli 1, comma 1, lettera b) e 4, della legge 8 novembre 1991, n. 381.».

Art. 36-bis

36-bis.1

GRANATO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. L'articolo 4-sexies del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, è abrogato.».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «(Disposizioni in materia sanitaria)».

36-bis.0.1

DE BERTOLDI, CALANDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 36-ter.

(Modifiche all'articolo 10 della legge 19 maggio 2022, n. 52)

1. In considerazione della grave recrudescenza nel Paese del tasso di positività da COVID e delle sue varianti, all'articolo 10 del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, in legge 19 maggio 2022, n. 52, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-*bis*, le parole: "è prorogata fino al 30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "è prorogata dal 1° aprile 2022 fino al 31 dicembre 2022";

b) al comma 1-*ter*, primo periodo, le parole "30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare in servizio effettivo.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati complessivamente in 32 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

Art. 38

38.1

DE BERTOLDI, CALANDRINI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera b)*, sostituire le parole, ovunque presenti, «limitatamente all'anno 2022» con le seguenti parole: «limitatamente agli anni 2022 e 2023»;

b) *alla lettera c)*, sostituire le parole «per l'anno 2022» con le seguenti: «per gli anni 2022 e 2023».

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole «136,2 milioni euro per l'anno 2022» con le seguenti: «136,2 milioni euro annui per il biennio 2022-2023».

Art. 38-bis

38-bis.0.1

DE BERTOLDI, CALANDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-ter.

(Norme di semplificazione in favore delle persone con disabilità)

1. All'articolo 25, comma 6, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Contestualmente al compimento della maggiore età, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede all'aggiornamento dei relativi verbali, sulla base della documentazione agli atti e all'invio degli stessi all'interessato. I soggetti di età superiore ai diciotto anni di età alla data dell'entrata in vigore della presente legge, possono richiedere ad INPS, nelle modalità disposte dal medesimo Istituto, l'aggiornamento del verbale se rilasciato prima del compimento del diciottesimo anno di età.

2. Ai fini dell'accertamento delle condizioni di disabilità di cui all'articolo 1, comma 4 della legge 12 marzo 1999, n. 68, per le persone alle quali sia riconosciuto il diritto, anche a seguito di sentenza di accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445 bis del codice di procedura civile, a percepire l'indennità di accompagnamento di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, la percentuale di invalidità da assumere nella valutazione utile ai fini del collocamento mirato è pari al cento per cento, senza necessità di ulteriori accertamenti dell'invalidità civile stessa, anche nei casi in cui il relativo verbale sia stato emesso prima del compimento del diciottesimo anno di età.

3. Su richiesta degli interessati l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede, entro 90 giorni dalla relativa istanza, sulla base della documentazione agli atti o di ulteriore documentazione prodotta, ad integrare i verbali di invalidità civile, cecità civile, sordità, sordocecità ed handicap di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, emessi in assenza delle indicazioni previste dall'articolo 4, comma 1 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito

in legge con modificazioni dalla legge di conversione 4 aprile 2012, n. 35, a prescindere dalla data di originaria emissione dei verbali medesimi.

4. L'Agenzia delle Entrate istituisce, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un servizio centralizzato di consulenza e risposta al cittadino con disabilità per la consulenza nella lettura dei verbali di invalidità, cecità, sordità, sordocecità ed handicap di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, funzionale alla individuazione dei requisiti per l'accesso ai benefici fiscali per l'acquisto o l'adattamento dei veicoli destinati alla mobilità personale e per l'acquisto dei sussidi tecnici ed informatici previsti dalla normativa vigente per gli aventi diritto.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o ulteriori oneri per la finanza pubblica e gli enti interessati vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»

Art. 42

42.1

DE BERTOLDI, CALANDRINI

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 43, 44 e 45.

Art. 43

43.1

DE BERTOLDI, CALANDRINI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:*

«d-*bis*) nei confronti dei quali alla data di entrata in vigore del presente decreto sia stato emesso un provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, o che alla predetta data risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati di cui all'articolo 10-*bis* del citato decreto n. 286 del 1998;

d-*ter*) i quali abbiano fatto ingresso e soggiornino illegalmente nel territorio nazionale, fatta eccezione per coloro a cui sia stato riconosciuto lo status di rifugiato.»;

b) *sopprimere i commi 2, 3, 4, 5 e 6.*

43.2

DE BERTOLDI, CALANDRINI

Sopprimere i commi 3 e 6.

Art. 45

45.0.1

GRANATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 45-bis

(Ulteriori semplificazioni urgenti)

1. Al fine di contrastare l'astensionismo e garantire la più ampia partecipazione democratica dei cittadini alle elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, onde evitare l'adempimento di oneri burocratici durante il mese di agosto, l'articolo 18-*bis*, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, limitatamente all'anno 2022, non si applica.».
